

Comune di VICCHIO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO:
AUTOTUTELA,
ACCERTAMENTO CON
ADESIONE, RECLAMO E
MEDIAZIONE

**Art.1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, attraverso l'uso degli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle vigenti leggi in materia, disciplina il potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell'atto, nonché l'abbattimento delle sanzioni per tutti gli atti o provvedimenti relativi alle entrate tributarie dell'ente, ovvero:
 - a) le modalità per l'esercizio dell'**autotutela**, per tale intendendosi la potestà per l'ente pubblico di annullare, rettificare o revocare i propri atti, qualora ne venga riconosciuta l'infondatezza o in caso di riconosciuta illegittimità degli stessi;
 - b) le modalità per la trattazione dei **reclami** e delle eventuali proposte di **mediazione** in essi contenute, come da art. 17/bis del D.Lgs. 546/1992¹;
 - c) le modalità per l'**accertamento con adesione**, ovvero quel procedimento tendente a risolvere, mediante un accordo fra il contribuente ed il Comune, le controversie tributarie derivanti dall'attività di controllo;
 - d) le modalità per la **conciliazione giudiziale ed extragiudiziale**.
2. La **definizione agevolata** di un accertamento tributario, ovvero il pagamento entro sessanta giorni dell'importo contestato, godendo, nei casi previsti dalla legge, di un abbattimento delle sanzioni applicate, implica la rinuncia all'impugnazione del provvedimento nonché ad ogni altra contestazione dello stesso e, pertanto, provoca l'immediata interruzione di ogni procedimento eventualmente iniziato.

¹ Si riporta tale articolo di legge:

Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.



CAPO I – AUTOTUTELA

Art.2 – Autoaccertamento ed annullamento, revoca o rettifica d'ufficio

1. L'istituto dell'autotutela non riveste carattere di obbligatorietà per l'ente, essendo rimesso alla discrezione del responsabile del tributo.
2. Il potere di annullamento, revoca o rettifica d'ufficio di un provvedimento in campo tributario, viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi per tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi, sopravvenuta successivamente all'emissione del provvedimento, qualora si voglia estinguerne totalmente o parzialmente l'effetto.
3. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla revoca o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
 - a) *errore di persona*
 - b) *evidente errore logico o di calcolo*
 - c) *errore sul presupposto della tassa o dell'imposta*
 - d) *doppia imposizione o tassazione*
 - e) *manca di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza*
 - f) *sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati*
 - g) *errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.*
4. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale, a meno che la sentenza non riguardasse motivazioni puramente formali o - su sentenza di merito solo parziale - sulle parti non coperte dal giudicato.
5. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile del tributo.
6. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato. Per sospensione degli effetti si intende la riscossione del provvedimento, poiché, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 546/1992, i termini per la proposizione del ricorso non sono procrastinabili.

**Art.3 – Autotutela su istanza di parte**

1. Le eventuali richieste di annullamento, revoca, rettifica o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo, fermo restando la non obbligatorietà dell'istituto, di cui al precedente articolo.
2. Per le modalità di attuazione, si seguono le procedure di cui al presente articolo.
3. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente ed al presente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.
4. Il potere di rinuncia all'imposizione viene altresì esercitato in considerazione di criteri di economicità, sia per quanto riguarda i versamenti spontanei dei contribuenti che per le somme da recuperare in seguito all'attività di verifica ed accertamento, come da vigente regolamento generale per la gestione delle entrate.
5. L'istanza di rettifica in autotutela non interrompe i termini previsti dalla vigente normativa in materia per la proposizione di ricorso / reclamo in Commissione Tributaria ovvero per il pagamento di sanzioni in forma ridotta.
6. Per quanto al precedente comma, l'istanza di rettifica deve essere presentata all'Ente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si ritiene essere viziato, al fine di concedere al Comune un congruo lasso di tempo per la risposta prima dello scadere dei termini per l'impugnazione.
7. Entro il suddetto termine, infatti, l'Ente deve obbligatoriamente rispondere, anche con un diniego, alle istanze presentate con la tempistica di cui al precedente comma 6. Tale obbligo da parte dell'Amministrazione non sussiste per le istanze presentate oltre tale termine, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa (L.242/1990) in merito all'obbligo di risposta alle istanze presentate alla pubblica amministrazione.
8. La presentazione di istanza di rettifica in autotutela, anche accolta – eventualmente in misura parziale, non impedisce al contribuente la successiva impugnazione del provvedimento ai sensi del D.Lgs. 546/1992, di cui al capo successivo.
9. In casi eccezionali, onde permettere all'Ente di raccogliere ulteriore documentazione necessaria per la valutazione del caso, chiedere pareri legali, oppure quando la decisione non può prescindere da provvedimenti di altre amministrazioni pubbliche (quali – a mero titolo esemplificativo – la rettifica di rendite o di superfici catastali), il Responsabile può disporre una temporanea sospensione della riscossione, come da precedente art.2, c.7. Tale sospensione



cessa con la notificazione di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.

10. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attivi oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso, fermo restando quanto previsto al precedente art.2, c.4.

CAPO II – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art.4 – Reclamo e mediazione

1. Ai sensi dell'art.17 bis del D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dal D.Lgs. 156/2015, il contribuente, entro i 60 giorni dalla notifica di un provvedimento fra quelli esplicitamente previsti dall'art. 19 del sopraccitato D.Lgs. 546/1992², può presentare ricorso che, per controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.
2. Nel caso di cui sopra, il reclamo viene esaminato da una apposita Commissione consultiva, come da successivo articolo, il cui parere sarà trasmesso al Funzionario responsabile per la decisione finale.

Art.5 – Commissione per la gestione di reclami e mediazioni

1. Viene istituita la Commissione per la gestione di reclami e mediazioni (d'ora in avanti indicata semplicemente come "Commissione"). Tale Commissione ha dimensione sovra comunale, giusta apposita convenzione fra gli Enti coinvolti, che può essere ampliata in qualsiasi momento a Comuni che ne facciano esplicita richiesta.
2. La Commissione ha il compito di analizzare i ricorsi / reclami notificati agli Enti coinvolti e di formulare per ognuno di essi un parere dettagliato in merito ad ammissibilità, accoglimento totale o parziale, accoglimento dell'eventuale proposta di mediazione o formulazione di proposta da sottoporre al contribuente. Tale parere viene comunicato al Funzionario Responsabile dell'Ente

² Si riporta tale articolo di legge:

Art. 19 Atti impugnabili e oggetto del ricorso

1. Il ricorso può essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 2; g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell' art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all' atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest' ultimo



interessato, cui spetta comunque la decisione finale nonché la comunicazione al ricorrente dell'esito dell'esame.

3. La Commissione è composta da un dipendente comunale addetto all'Ufficio Tributi, o similare, per ogni Comune firmatario della Convenzione. Il dipendente viene individuato dal Responsabile del Servizio Tributi, o come denominato nel Comune di riferimento, che comunica tale nominativo – nonché eventuali variazioni dello stesso – al Comune capofila, come individuato nella convenzione.
4. Nel corso della prima riunione di ogni anno, la Commissione elegge il proprio Presidente. La carica è rinnovabile senza limite alcuno, fermo restando quanto al periodo precedente.
5. La Commissione è competente per tutte le controversie di valore non superiore a ventimila euro, per le quali la presentazione di ricorso produce anche gli effetti di un reclamo a decorrere dal 1° Gennaio 2016. I ricorsi presentati a partire da tale data possono contenere anche una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della spesa.
6. Ai fini della determinazione del valore della lite, di cui al precedente comma,:
 - a) si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto;
 - b) nel caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
 - c) le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili.
7. La Commissione valuta tutti i ricorsi presentati al protocollo di tutti i Comuni firmatari della convenzione. Poiché i ricorsi non risultano procedibili fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla loro notifica e in tale periodo gli atti impugnati si intendono sospesi d'ufficio, la Commissione deve garantire una seduta almeno con cadenza bimestrale.
8. Le riunioni della Commissione sono convocate da parte del Presidente anche previo sollecito di qualsiasi Ente coinvolto, tenuto a comunicare al Presidente il più celermente possibile:
 - a) la data di presentazione di un ricorso tributario;
 - b) l'oggetto del contendere;
 - c) l'eventuale presenza di proposta di mediazione.

Le riunioni si possono tenere presso uno qualsiasi dei Comuni coinvolti, preferendo un sistema di rotazione, e devono svolgersi in orario di lavoro, salvo particolari casi documentabili. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale.



9. Le comunicazioni fra i membri della Commissione possono avvenire con qualsiasi strumento fornito dall'amministrazione, preferibilmente in modo scritto e via posta elettronica. Stesso dicasi per l'avviso di convocazione della Commissione stessa.
10. L'avviso di convocazione della Commissione deve contenere:
 - a) orario e luogo della riunione;
 - b) elencazione dettagliata dei ricorsi / reclami che dovranno essere analizzati.
11. La Commissione si intende validamente costituita se sono presenti quantomeno due membri della stessa. Nessun compenso è previsto per la partecipazioni alle riunioni della Commissione, fermo restando che l'Ente di appartenenza deve garantire al proprio dipendente o l'utilizzo di mezzo di servizio oppure il rimborso di documentate spese di viaggio e missione sostenute, purché previamente autorizzate.
12. La Commissione analizza ogni ricorso / reclamo presentato stabilendo:
 - a) primariamente, se il ricorso / reclamo risulta o meno ammissibile;
 - b) la presenza di elementi che possano portare ad un suo accoglimento totale o parziale;
 - c) la congruità e liceità dell'eventuale proposta di mediazione in esso contenuta;
 - d) la possibilità di proporre al contribuente una mediazione;tenendo conto dell'eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa tributaria, del principio di economicità dell'azione amministrativa. All'uopo, ogni membro della Commissione è tenuto a produrre tutta quella documentazione in suo possesso (sentenze, pronunciamenti, normative, circolari ecc.) riguardante i casi in esame utile alla formulazione del parere.
13. L'analisi dei ricorsi deve concludersi con la formazione di un parere dettagliato in merito all'ammissibilità e all'accoglimento totale o parziale del reclamo e dell'eventuale mediazione, con riferimento alle norme giuridiche, alla giurisprudenza esistente nonché ad ogni altro elemento si ritenga utile al fine di garantire al Responsabile del Tributo competente la decisione ultima in merito all'annullamento totale o parziale del provvedimento ovvero alla prosecuzione del contenzioso in Commissione Tributaria.
14. Spetta in ogni caso al Funzionario Responsabile competente la decisione finale nonché la comunicazione al ricorrente di tale decisione. La decisione deve essere parimenti comunicata al Presidente della commissione.

**Art.6 – Definizione del reclamo e della mediazione**

1. Qualora il Funzionario Responsabile, visto anche il parere della Commissione di cui al precedente articolo, decida di annullare in autotutela il provvedimento impugnato, deve darne tempestivamente comunicazione al contribuente, affinché possa essere evitato il deposito in Commissione Tributaria.
2. Qualora il reclamo sia parzialmente accolto, parimenti deve essere tempestivamente comunicata al contribuente la decisione adottata contestualmente alla rettifica del provvedimento.
3. Qualora nel reclamo fosse contenuta una proposta di mediazione e la stessa venga positivamente accolta, viene redatto un atto sottoscritto da entrambe le parti e la mediazione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni da tale sottoscrizione, delle somme dovute, ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute, si applicano le disposizioni – anche sanzionatorie – previste per l'accertamento con adesione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 218/1997, descritte nel successivo capo del presente regolamento. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Se la mediazione ha per oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di somme, si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute al contribuente e le modalità e termini di pagamento.
4. Qualora il reclamo – con eventuale proposta di mediazione - non venga accolto, la decisione dettagliatamente motivata deve essere comunicata al contribuente ai fini della prosecuzione del contenzioso, ferma restando la possibilità della formulazione d'ufficio di una proposta di mediazione, per la gestione della quale si applicano le norme di cui al precedente comma.
5. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni di cui al comma 7 del precedente articolo, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Art.7 – Costituzione in giudizio del ricorrente

1. Qualora non venga trovato un accordo entro il termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro trenta giorni dal suddetto termine.
2. Il contenzioso tributario è disciplinato dal sopraccitato D.Lgs. 546/1992.



CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 8 – Applicabilità dell'accertamento con adesione

1. Nel Comune di Vicchio è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 218/1997, così come disciplinato dal presente capo del Regolamento.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è proponibile solamente nei casi in cui l'obbligazione tributaria non sia stata determinata sulla base di elementi certi ed inoppugnabili. Ne è esclusa l'applicazione agli atti di mera liquidazione di tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti. Inoltre, il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto".
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi che concerne la semplice correzione di errori materiali e formali che non incidono sulla determinazione del tributo.
4. Non è inoltre ammesso l'accertamento con adesione nei seguenti casi:
 - a) *se è stato notificato avviso di accertamento per mancata comparizione dopo invito di cui al successivo art.10;*
 - b) *se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi per tale il comportamento sistematico di reiterati inadempimenti alle vigenti norme tributarie.*

Non è abbattibile ulteriormente la sanzione per omessa dichiarazione, per la quale è prevista dalla legge l'abbattimento ad 1/3 qualora versata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

5. L'ufficio comunale in sede di contraddittorio con il contribuente valuta - oltre agli elementi probatori in suo possesso, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente - il rapporto costi/benefici che deriva dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.

Art. 9 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di cui al presente capo può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ente, prima della notifica di avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica di avviso di accertamento.

**Art. 10 – Procedimento ad iniziativa dell'Ente**

1. Il funzionario responsabile, prima dell'emissione di un avviso di accertamento e per i casi in cui ne ravvisa l'opportunità, notifica al contribuente un invito a presentarsi nel quale sono indicati:
 - a) *gli elementi identificativi dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione ed i periodi oggetto di accertamento;*
 - b) *gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'attività dell'Ente;*
 - c) *il tributo (o maggior tributo) dovuto, con relativi interessi e sanzioni;*
 - d) *la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;*
 - e) *il giorno ed il luogo fissato per definire l'accertamento con adesione, con un preavviso di almeno trenta giorni;*
 - f) *l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti;*
 - g) *l'avvertimento che la mancata risposta all'invito impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.*
2. Non è fatto l'obbligo della accettazione dell'invito; l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile. Parimenti l'attivazione del procedimento da parte del Comune non è obbligatoria.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se presentate almeno tre giorni prima di tale data.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente può fornire all'Ufficio le precisazioni e i chiarimenti che ritiene necessari esibendo documenti e fornendo ogni elemento utile per un'eventuale rideterminazione del tributo dovuto.
5. Il contribuente può agire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore munito di procura scritta.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito del concordato viene dato atto in un verbale, compilato dal responsabile del procedimento.
7. Non si intende come invito all'accertamento con adesione la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.



8. Il contribuente può prestare adesione all'accertamento:
- a) *Integrale*: mediante versamento delle somme comunicate dall'Ufficio con l'invito di cui al comma 1 entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Contestualmente, deve presentare comunicazione di adesione, che deve contenere in caso di pagamento rateale l'indicazione del numero delle rate prescelte, cui unire la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In tale caso, le sanzioni si riducono ad 1/6 del minimo.
 - b) *Ordinaria*: Il contribuente che accetta l'invito dell'Ente e, in contraddittorio con lo stesso, sottoscrive atto di adesione all'accertamento, di cui al successivo art.12, potrà godere della riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo.

Art. 11 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo e la cui materia sia ammissibile ai sensi dell'art.8, può far pervenire all'Ente istanza di accertamento con adesione redatta in carta libera, che contenga l'indicazione del recapito anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza di adesione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, anteriormente all'impugnazione dell'avviso stesso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale; tale impugnazione comporta in ogni caso rinuncia all'istanza di definizione.
3. E' possibile formulare istanza di definizione mediante accertamento con adesione anche nel caso in cui il contribuente sia stato interessato semplicemente dalla richiesta di dati o documenti o dall'invio di questionari da parte dell'Ente.
4. L'Ufficio comunale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del contribuente, formula allo stesso l'invito a comparire. La formulazione di tale invito non comporta alcun obbligo di definizione agevolata da parte dell'Ente.
5. Dal momento della presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, i termini per l'impugnazione e per il pagamento del tributo restano sospesi per 90 giorni, anche per tutti i coobbligati. Tale sospensione non opera invece con riguardo ai termini della definizione agevolata di cui agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/97.
6. Si applicano le procedure di cui ai commi 3-4-5-6 del precedente articolo 10.
7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

**Art. 12 – Atto di accertamento con adesione**

1. Al termine del procedimento, il Funzionario Responsabile redige un verbale riportando tutte le operazioni compiute in relazione all'accertamento con adesione, compresa l'eventuale mancata comparizione del contribuente e il conseguente esito negativo del procedimento.
2. Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal comune, fermo restando quanto previsto dal precedente art.10, c.8, lettera a, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto, sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.
3. Nell'atto sono indicati tutti gli elementi che ne hanno legittimato l'emissione, nonché la liquidazione del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, le modalità di pagamento, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.

Art. 13 - Adempimenti a seguito dell'adesione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della sottoscrizione di atto di accertamento con adesione o è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dello stesso, con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.
2. Copia dell'atto di accertamento con adesione viene rilasciata al contribuente al momento della consegna di quietanza di pagamento.
3. Il mancato pagamento nei termini stabiliti rende efficace l'atto precedentemente notificato al contribuente.
4. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali (dodici rate se l'importo dovuto supera € 51.645,69). L'importo della prima rata è versato entro il termine di venti giorni dalla definizione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi così come stabilito dal regolamento generale delle entrate dell'Ente.
5. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Art. 14 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile



sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione in capo tutti i coobbligati.

Art. 15 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ferma restando la riduzione di cui al precedente art.10, c.8, lett. a.
2. Se invece non si raggiunge l'accordo o nel caso in cui il contribuente non si presenti all'incontro, decade il diritto all'accertamento con adesione nonché di qualsivoglia abbattimento delle sanzioni ulteriore rispetto a quanto previsto dal successivo comma.
3. Resta salva, comunque, la procedura di adesione alle sanzioni prevista dalla vigente normativa, specificatamente dal D.Lgs. 472/1997, che prevede che le sanzioni irrogate (con esclusione di quelle relative ad omessi / parziali / tardivi versamenti) sono ridotte ad un terzo se il contribuente non impugna il provvedimento, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene sempre informato il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

CAPO IV – LA CONCILIAZIONE

Art. 16 - Conciliazione

1. Anche qualora sia stato depositato ricorso, è comunque possibile esperire un tentativo di conciliazione fra le parti.
2. La conciliazione è regolamentata dalla vigente normativa.
3. E' possibile, pertanto, sulla base delle norme di legge:
 - a) *Conciliazione extragiudiziale* – le parti sottoscrivono un accordo fuori udienza e presentano istanza congiunta per la definizione parziale o totale della controversia.³

³ Si riporta l'art.48 del D.Lgs. 546/1992 in merito:
Art. 48 Conciliazione fuori udienza



- b) *Conciliazione in udienza* – ciascuna parte può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia, che viene perfezionata successivamente, su invito del giudice, e comunicata alla commissione che, con sentenza, dichiara cessata la materia del contendere.⁴
4. In caso di conciliazione, modalità di versamento e sanzioni sono disciplinate dall'art.48-ter del D.Lgs. 546/1992.⁵

CAPO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
2. Si intendono contestualmente abrogati i previgenti “*Regolamento di autotutela*” e “*Regolamento per l'adesione all'accertamento*”.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento – essendo approvato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 – entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2016.

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

⁴ Si riporta l'art.48-bis del D.Lgs.546/1992 in merito:

Art. 48-bis Conciliazione in udienza

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

⁵ Si riporta tale articolo di legge:

Art. 48-ter Definizione e pagamento delle somme dovute

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.



SOMMARIO

Art.1 – Oggetto del Regolamento.....	1
CAPO I – AUTOTUTELA	2
Art.2 – Autoaccertamento ed annullamento, revoca o rettifica d'ufficio.....	2
Art.3 – Autotutela su istanza di parte	3
CAPO II – RECLAMO E MEDIAZIONE	4
Art.4 – Reclamo e mediazione.....	4
Art.5 – Commissione per la gestione di reclami e mediazioni.....	4
Art.6 – Definizione del reclamo e della mediazione.....	7
Art.7 – Costituzione in giudizio del ricorrente.....	7
CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	8
Art. 8 – Applicabilità dell'accertamento con adesione.....	8
Art. 9 – Attivazione del procedimento.....	8
Art. 10 – Procedimento ad iniziativa dell'Ente	9
Art. 11 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	10
Art. 12 – Atto di accertamento con adesione	11
Art. 13 - Adempimenti a seguito dell'adesione	11
Art. 14 - Effetti della definizione.....	11
Art. 15 - Riduzione delle sanzioni.....	12
CAPO IV – LA CONCILIAZIONE	12
Art. 16 - Conciliazione.....	12
CAPO V – NORME FINALI E TRANSITORIE	13
Art. 17 – Norme di rinvio.....	13
Art. 18 – Entrata in vigore.....	13